

# STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI SOLBIATE ARNO

**Allegato alla lettera A all'Atto Costitutivo**

## **Costituzione - Denominazione – Sede**

Art. 1. E' costituita con Sede in Solbiate Arno in via Aldo Moro c/o sede associazioni, l'Associazione di Volontariato denominata "**Associazione Genitori Solbiate Arno**" in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 4602.

**Art. 2.** L' "**Associazione Genitori Solbiate Arno**" , più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi .

## **Scopi**

**Art. 3.** L'Organizzazione è senza fini di lucro e, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue i seguenti scopi:

- favorire la collaborazione tra scuola e famiglie;
- formulare proposte per l'annuale stesura del Piano dell'Offerta Formativa esprimendo gli orientamenti delle famiglie;
- superare le difficoltà che dovessero insorgere nella gestione delle iniziative programmate;
- partecipare con rappresentanti dei genitori a gruppi di studio per affrontare problemi della scuola;
- supportare i genitori del Consiglio d'Istituto;
- assicurare un coordinamento e un'organizzazione ai rappresentanti di classe;
- operare a sostegno delle famiglie e degli studenti;

## **Finalità e attività**

**Art. 4.** L'Associazione nata per iniziativa dei genitori di bambini/e frequentanti la scuola primaria A. Manzoni nel comune di Solbiate Arno, ha come finalità: *la partecipazione e collaborazione, con il metodo dell'autogestione, al miglioramento qualitativo della scuola stessa.*

**Art. 5.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) organizzare colloqui, incontri, dibattiti, per rendere consapevole ed effettiva la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche;
- b) promuovere la relazione scuola-ambiente locale con manifestazioni, iniziative ricreative e culturali;
- c) collaborare con la Direzione Didattica e le insegnanti per la realizzazione di talune attività educative, integrative a quelle scolastiche;
- d) progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno del successo scolastico, formativo e personale degli studenti dell'Istituto;
- e) sostenere i genitori nell'esercizio del loro ruolo genitoriale;
- f) provvedere all'acquisizione e al reperimento da parte degli associati dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli scopi sociali;
- g) promuovere attività educative e aggregative a favore dei bambini/e della comunità quali centri di animazione estivi od altre attività simili;
- h) gestire e realizzare interventi finalizzati alla cura dell'ambiente scolastico, quali lavori di manutenzione degli spazi e del verde;
- i) promozione di interventi finalizzati al miglioramento generale di servizi didattici del territorio.
- l) promuovere iniziative, sportive e formative, in pieno accordo con gli organi collegiali competenti, che integrino e completino, oltre al normale orario scolastico, il percorso educativo e di crescita di tutti gli alunni
- m) volgere con le famiglie un'attività di preparazione e di aggiornamento pedagogico mediante assemblee,

dibattiti, seminari, conferenze, diffusione di stampa specializzata, visite, incontri;

n) organizzare per e con le famiglie momenti ludici con l'intento di condividere le esperienze formative ed educative vissute da e con i propri figli;

*L'Associazione potrà elargire beni e servizi gratuiti ad Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca.*

**Art. 6.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

## Soci

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'Associazione si ispira all'ideale di una Scuola Pubblica capace di offrire ai suoi alunni pari opportunità, un solido senso civico che esalti la loro partecipazione attiva alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'Associazione, deve essere attuato con correttezza, buona fede e onestà nel rispetto del presente Statuto.

I Soci devono tenere un comportamento tale da non danneggiare l'immagine e il nome dell'Associazione.

**Art. 8.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza:

vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Genitori eletti negli Organi Collegiali della Scuola, potranno associarsi, previa accettazione del presente statuto, senza il pagamento della quota associativa e acquisendo gli stessi diritti dei soci fondatori.

I soci onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

### Diritti e doveri dei soci

**Art. 9.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti

interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 11.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive, prevalentemente gratuite e quindi non remunerate.

### Assemblea dei soci

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate comunicazione scritta (via e-mail o tramite pubblicazione sul sito web) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento

dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Consiglio Direttivo

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 20 (venti) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 (due) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, via e-mail o tramite pubblicazione sul sito web, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.
- accetta o respinge le domande di nuovi soci

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire<sup>26</sup>.

### Il Presidente

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità e urgenza, di concerto con il Vice Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi rispondono personalmente il Presidente ed il Vice Presidente.

### Il Tesoriere

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione

inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### Il Segretario

**Art. 25.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Comunica la data e l'ora dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 26.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

**Art. 27.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative e contributi di simpatizzanti;
2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
5. proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 28.** Il patrimonio sociale è costituito da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 29.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 30.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Art. 31.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge quadro delle associazioni di solidarietà familiare L.R.23/99, alla Legge 383/00, alla legislazione regionale sull'associazionismo L.R. 28/96 ed alle loro eventuali variazioni.

Solbiate Arno, data 04/11/2013

FIRMA